

CON.I.S.A. "Valle di Susa"
Prot. n° 4215
Del 10 LUG. 2012

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Parere del Revisore

Il sottoscritto Revisore Legale del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa",

- premesso che l'art.4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dall'organo di revisione;
- premesso che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'organo di revisione;
- premesso che l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs n 165/2001, come innovato dall'art. 54 del D.Lgs n. 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa;
- visto il verbale di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 04/07/2012, ad integrazione del precedente verbale del 16/11/2011 per la parte relativa all'individuazione dei criteri per l'erogazione della produttività alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.150/2009 ;
- vista la nota prot. n. 4074 del 05/07/2012 del Responsabile di Area Amministrativa/Finanziaria avente per oggetto: "Fondo Risorse decentrate anno 2011. Fondo incentivante la produttività. Ipotesi di Contrattazione collettiva decentrata integrativa del 04/07/2012. Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa a corredo della suddetta ipotesi (art 4 C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 – art. 40-bis del D.Lgs n.165/2001)."
- esaminata la suddetta documentazione e ritenuto che l'ipotesi di accordo non dia luogo a rilievi;
- considerato che l'art. 9, comma 1, del D.L n.78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sancisce, per gli anni 2011/2012/2013, il principio di invarianza del trattamento economico complessivo dei dipendenti, incluso il trattamento accessorio, al netto degli effetti derivanti dalla dinamica retributiva;
- accertato che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2011, parte variabile, ammonta ad € 45.068,70, ed è inferiore di € 11.300,31 rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2010; in particolare, l'importo della produttività passa da € 18.757,49 nell'anno 2010 a € 11.631,45 nell'anno 2011, con un decremento pari ad € 7.126,04;



ATTESTA

a) la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo stesso;

b) la compatibilità dell'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2011 con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, e precisamente dell'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i, dell'art. 9 del D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n.122/2010 e dell'art.16, comma 1, lettera b, del D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito nella Legge 15/07/2011 n. 111;

ESPRIME

altresì parere favorevole all'individuazione delle quattro fasce di merito ed alle modalità di calcolo del relativo sistema incentivante in coerenza con i principi normativi validi per gli Enti locali.

Susa, 9 luglio 2012

IL REVISORE

(Dr. Federico Moine)

